



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Avellino)

P.zza Aldo Moro, 4 – Tel.: 0825-902217/902290 – Fax: 0825-902921

www.comune.pietrastornina.av.it

REGOLAMENTO COMUNALE

in materia di Polizia Rurale

(approvato con deliberazione di CC N.27 del 07 ottobre 2002)

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art.1 - Oggetto del regolamento	4
Art.2 - Ambito di applicazione del regolamento	4
Art.3 - Organi preposti all'espletamento del servizio	4
Titolo II Capo I – DELLE ACQUE.....	4
Art.4 - Deflusso delle acque.....	4
Art.5 - Materie nocive e sostanze inquinanti	5
Capo II STRADE COMUNALI E VICINALI FOSSI E CANALI.....	5
Art.6 - Scarico nei fossi	5
Art.7 - Diramazione e accessi	5
Art.8 - Precauzione da osservare nel transito sulle strade comunali e vicinali.....	5
Art.9 - Occupazione di strade comunali e vicinali.....	6
Art.10 - Manutenzione di strade vicinali	6
Art.11 - Attraversamento di strade con condutture d'acqua.....	6
Art.12 - Spurgo di fossi e di canali	6
Art.13 - Manutenzione di ponticelli siti lungo le strade	7
Art.14 - Regolazione degli alberi e siepi lungo le strade.....	7
Art.15 - Aratura dei terreni lungo le strade pubbliche	7
Art.16 - Manutenzione delle ripe e delle scarpate	7
Capo III PROPRIETÀ E FURTI CAMPESTRI	7
Art.17	7
Art.18 - Passaggio dei fondi altrui con il bestiame.....	8
Art.19 - Esercizio della caccia e della pesca.....	8
Art.20 - Piantamento di alberi in siepi e viti presso confini	8
Art.21 - Esercizio degli usi civici	8
Art.22 - Accensioni di fuoco nella campagna.....	8
Art.23 - Sparo con armi da fuoco Lancio di razzi Accensione fuochi d'artificio	9
Art.24 - Spigolature	9
Art.25 - Proprietà dei frutti caduti dalle piante	9
Art.26 - Vendita dei prodotti dei propri fondi.....	9
Capo IV PASCOLO CACCIA E PESCA.....	9
Art.27 - Disciplina dell'esercizio del pascolo	9
Art.28 - Modalità di esercizio del pascolo	9
Art.29 - Pascolo in ore notturne	10
Art.30 - Attraversamento del territorio con mandrie e greggi	10
Art.31 - Pascolo lungo le strade e i fondi privati	10
Art.32 - Sanzioni per la circolazione dei greggi e armenti	10
Art.33 - Sanzioni per pascolo abusivo	10
Art.34 - Esercizio di caccia e pesca	10
Capo V RACCOLTA DEI PRODOTTI SPONTANEI DELLA TERRA	11
Art.35	11
Capo VI BENI SILVO PASTORALI APPARTENENTI AD ENTI E PRIVATI	12
Art.36 - Terreni boscati e cespugliati.....	12
Art.37 - Legnatico sul secco e sul morto	12
Capo VII ANIMALI E MALATTIE DELLE PIANTE.....	13

Art.38 - Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie diffusibili o pericolose delle piante	13
Art.39 - Collocamento di esche avvelenate	13
Art.40 - Norme relative alla protezione delle piante	13
Art.41 - Divieto di distruzione delle nidiate di uccelli	13
Art.42 -Denuncia delle malattie infettive e diffusione degli animali.....	13
Art.43 - Custodia di animali transitanti sulle vie	13
Art.44 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico	14
Art.45 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi.....	14
Art.46 - Maltrattamento di animali	14
Capo VIII CASE COLONICHE	14
Art.47 - Deflusso delle acque piovane	14
Art.48 - Lavatoi e abbeveratoi	14
Art.49 - Stalle	14
Art.50 - Concimaie.....	15
Capo IX SANZIONI	15
Art.51 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative	15
Art.52 - Determinazioni delle sanzioni amministrative.....	15

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del regolamento

Con il presente regolamento si stabiliscono norme per la regolamentazione del deflusso delle acque di scolo, per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali, per la distruzione delle piante, per la difesa dell'agricoltura, per regolare il pascolo degli animali e l'esercizio della pastorizia, per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per impedire i furti campestri nell'interesse della pubblica sicurezza nelle campagne e dell'economia agricola, per la tutela dell'ambiente ed a tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari dei coltivatori dei fondi e del patrimonio montano. Le presenti norme attuano le vigenti normative nazionali e regionali, nonché le norme generali di salvaguardia del P.R.P. pubblicato sul BURC n° 28 del 10/06/2002.

Art.2 - Ambito di applicazione del regolamento

Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio comunale. Sono considerate tali le aree destinate agli usi agricoli del Piano Regolatore Generale (o programma di fabbricazione) del Comune.

Art.3 - Organi preposti all'espletamento del servizio

Il servizio di Polizia Locale fa capo all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune ed è svolto dagli Agenti di Polizia Municipale preposti a tale attività, nonché dagli altri Ufficiali e Agenti che hanno specifica competenza in materia.

I predetti Ufficiali ed Agenti dovranno operare nel rispetto del Regolamento, nonché dalle altre Leggi speciali nazionali e regionali vigenti in materia.

Titolo II Capo I – DELLE ACQUE

Art.4 - Deflusso delle acque

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, nei fossi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, scarico di materiali edili di qualsiasi natura derivanti da demolizioni, ristrutturazione e/o realizzazione di nuovi manufatti, canali di invito alle derivazioni e altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

I proprietari dei terreni, su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietati le derivazioni abusive, le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi o di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nei fossi e nei torrenti e le opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

Inoltre, i proprietari di terreni adiacenti le strade comunali o vicinali devono provvedere all'esecuzione dei fossi di guardia parallelamente alla strada, per evitare il flusso diretto delle acque sulle strade stesse.

I fossi devono essere realizzati ad una distanza minimale ml. 2 (due) dal ciglio stradale e dalla sommità della scarpata e dovranno sboccare nel tombino più vicino od in mancanza di questo l'acqua potrà confluire sulla cunetta stradale, in modo che non danneggi la carreggiata stradale

Per i comportamenti indicati nel presente articolo che rientrano nelle leggi e nei regolamenti generali sono applicate le sanzioni previste da quest'ultime.

Art.5 - Materie nocive e sostanze inquinanti

E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici sia privati, con getto di qualsiasi materia nociva. Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici sia privati, le materie putride dei condotti scaricatori.

La materia trova disciplina nelle leggi e regolamenti generali di cui sono applicate le relative sanzioni.

Altresì vietato l'uso di diserbanti lungo le scarpate per evitare l'erosione e il franamento delle stesse.

Capo II

STRADE COMUNALI E VICINALI FOSSI E CANALI

Art.6 - Scarico nei fossi

E' vietato scaricare nei fossi delle strade comunali e vicinali e condurre in esse acque di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti debitamente comprovati, e salvo regolare concessione dell'autorità competente.

Art.7 - Diramazione e accessi

Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni delle strade comunali e vicinali a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

Art.8 - Precauzione da osservare nel transito sulle strade comunali e vicinali

Sulle strade asfaltate o inghiaiate è vietato:

- Il percorso di trattrici cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce;

- Il traino a strascico di materiale e attrezzi.
- Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lasci cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti in modo da imbrattare o ingombrare, è tenuto prontamente a provvedere, a proprie spese e cura, al loro sgombero e alla pulizia.
- Qualora il transito su determinate strade si presenti dannoso ai fini della conservazione in buono stato delle strade stesse, o pericoloso, è in facoltà del Sindaco limitarlo del tutto o limitatamente a determinati tratti delle strade medesime, come pure di imporvi il transito in senso unico, e di vietarvi la sosta per talune specie di veicoli o per tutti.
- Quando fa uso di tale facoltà il Sindaco fa apporre a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale i prescritti segnali.

Art.9 - Occupazione di strade comunali e vicinali

Senza la concessione dell'Autorità competente è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali, ivi compresi gli accessi e pertinenze.

Nel relativo atto concessorio devono essere indicati la località, l'estensione, la durata e il tipo dell'occupazione, nonché il canone o la tassa pagata.

Art.10 - Manutenzione di strade vicinali

Le strade vicinali, devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra di uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

Per quanto concerne l'eventuale concorso del Comune alla spesa e le modalità di intervento nella manutenzione delle strade trovano applicazione le disposizioni di legge e quelle contenute nelle delibere comunali.

Art.11 - Attraversamento di strade con condutture d'acqua

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti e i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale e alle pertinenze.

Detti ponti devono essere costruiti secondo le disposizioni del regolamento edilizio comunale e le prescrizioni dell'Ufficio tecnico del Comune.

Art.12 - Spurgo di fossi e di canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo delle acque, compresi quelli fiancheggianti le strade comunali, è fatto obbligo di provvedere costantemente all'espurgo dei fossi e canali privati, in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari, quali terra, pietrame e simili, che, in caso di abbondanti precipitazioni atmosferiche, e, quindi, di piene, impediscono il

naturale deflusso delle acque, con possibilità di arrecare danno ai fondi e alle colture confinanti.

All'occorrenza detti fossi e canali devono essere, a cura e spese dei frontisti, allargati e approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, siano esse piovane o sorgive, che in essi si riversano.

Art.13 - Manutenzione di ponticelli siti lungo le strade

I ponticelli su fossi fiancheggianti le strade comunali e vicinali, anche dove i fossi siano in tutto o in parte proprietà del Comune, devono essere costruiti e mantenuti dai proprietari dei fondi cui danno accesso, in modo da non impedire od ostacolare il libero deflusso delle acque.

Art.14 - Regolazione degli alberi e siepi lungo le strade

Per il piantamento degli alberi e delle siepi lungo le strade si osservano le prescrizioni del vigente codice della strada.

In particolare, i proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

In caso di intervento sostitutivo del Comune conseguente all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al successivo articolo 48 e 49, si procederà al recupero delle spese.

Art.15 - Aratura dei terreni lungo le strade pubbliche

I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo della strada ma devono formare tra questa e il loro fondo la regolare capezzagna della larghezza minima di un metro per la salvaguardia delle strade, delle ripe e dei fossi. Fermo restando l'obbligo della manutenzione delle strade, ripe e fossi a norma delle vigenti disposizioni e consuetudini locali, è fatto espresso divieto di ingombrare o gettare materiali residui nelle cunette e fossi laterali alle strade comunali e vicinali.

Art.16 - Manutenzione delle ripe e delle scarpate

I proprietari debbono mantenere le ripe e le scarpate dei fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano stradale.

Devono, altresì mantenere sgombri i fossi dal terreno che si fosse eventualmente franato in modo da garantire il libero deflusso delle acque.

<p style="text-align: center;">Capo III PROPRIETÀ E FURTI CAMPESTRI</p>

Art.17

E' vietato entrare nei fondi altrui comunque recintati, e in tutti quelli nei quali siano in atto culture suscettibili di danno. E' parimenti vietato accedere e

transitare nei fondi altrui non compresi nel precedente comma, anche se incolti, laddove non esistano apparenti servitù di passaggio salvo che si tratti di inseguire sciame di api o animali mansuefatti sfuggiti al proprietario.

Possono accedere e transitare nei fondi altrui i possessori del permesso del proprietario, i quali, comunque, devono comportarsi in modo da recare minore danno possibile ai beni ed alle colture.

Art.18 - Passaggio dei fondi altrui con il bestiame

Il diritto di passaggio nei fondi altrui con il bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se le colture sono in atto o i frutti pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti a prevenire i danni che potrebbero essere arrecati alle altrui proprietà.

Art.19 - Esercizio della caccia e della pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle leggi e dai regolamenti speciali vigenti in materia.

Art.20 - Piantamento di alberi in siepi e viti presso confini

Per piantare alberi, viti e siepi presso il confine di ogni proprietà, per il taglio dei rami che si protendono e delle radici che si addentrano nel fondo del vicino, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art.21 - Esercizio degli usi civici

Per l'esercizio degli usi civici, che fossero stati accertati su terreni demaniali, boschivi o da pascolo, si osservano le norme vigenti in materia.

Art.22 - Accensioni di fuoco nella campagna

E' vietato accendere fuochi nei campi a distanza minore di 100 (cento) metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile e a una distanza minore di 50 (cinquanta) metri dalle piante protette.

E' vietato dar fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto nel rispetto delle distanze sopra indicate.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo, nei modi ed alla distanza suindicata, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

Analoghe precauzioni devono essere prese per i fumi.

Devono inoltre essere osservate le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne, che sono contenute in leggi speciali nazionali e regionali e nelle ordinanze prefettizie.

Art.23 - Sparo con armi da fuoco Lancio di razzi Accensione fuochi d'artificio

La seguente materia trova disciplina dalle leggi e regolamenti generali.

Art.24 - *Spigolature*

Senza il consenso del conduttore del fondo, è vietato spigolare, rastrellare e raspollare ed in genere raccogliere residui nel fondo altrui, anche dove e quando sia stata già effettuata la raccolta dei prodotti.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al comma precedente deve risultare da un atto scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli Agenti.

Art.25 - Proprietà dei frutti caduti dalle piante

I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

Art.26 - Vendita dei prodotti dei propri fondi

I produttori agricoli per la vendita al minuto dei prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o allevamento sono tenuti ad osservare le disposizioni vigenti in materia.

<p style="text-align: center;">Capo IV PASCOLO CACCIA E PESCA</p>

Art.27 - Disciplina dell'esercizio del pascolo

I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le norme delle leggi nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni eventualmente emanate in materia dagli organi competenti e degli altri regolamenti che avessero attinenza con il presente.

Art.28 - Modalità di esercizio del pascolo

Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da persone capaci e in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento o la fuga, rechi danni ai fondi finitimi, alle strade, molestia ai passanti ed intralcio al traffico.

Art.29 - Pascolo in ore notturne

Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi chiusi dai recinti fissi, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.

Art.30 - Attraversamento del territorio con mandrie e greggi

I proprietari e i conduttori di mandrie transitanti per il territorio comunale devono impedire fughe e sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie e timori alle persone e danni alle proprietà limitrofe e alle strade.

Art.31 - Pascolo lungo le strade e i fondi privati

Il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico è vietato.

Per il pascolo di bestiame di qualunque specie su strade e fondi privati è necessario il permesso del proprietario o conduttore del fondo, a meno che questi non sia presente.

Tale permesso deve essere esibito a richiesta degli Ufficiali o Agenti di cui all'articolo 3 (tre) del presente Regolamento.

Art.32 - Sanzioni per la circolazione dei greggi e armenti

Per i comportamenti che rientrano nella casistica dell'articolo 184 del C.D.S., si applicano le relative sanzioni indicate nell'articolo stesso, mentre per gli altri si adottano le sanzioni previste dall'articolo 48 e 49 del presente Regolamento.

Art.33 - Sanzioni per pascolo abusivo

Il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione è deferito dagli organi di vigilanza all'autorità giudiziaria ordinaria e tenuto al risarcimento dei danni.

Art.34 - Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali ed è vietata nei terreni e nelle acque di proprietà comunale.

Per la caccia valgono, oltre alle norme emanate con leggi e regolamenti nazionali e regionali, le disposizioni impartite dal Consiglio Provinciale

Capo V

RACCOLTA DEI PRODOTTI SPONTANEI DELLA TERRA

Art.35

La raccolta di tutti i prodotti spontanei della terra, ossia funghi, tartufi, fragole, origano e piante officinali di qualsiasi specie, non protette da speciali leggi è consentita secondo le modalità di seguito indicate:

a) La raccolta dei funghi epigei è consentita solo per le specie commestibili, da effettuarsi con recisioni a taglio;

I funghi durante la ricerca e la raccolta dovranno essere contenuti in cestelli tali da consentire, durante il loro trasporto, la caduta delle spore al suolo onde facilitarne la riproduzione;

Il quantitativo massimo di raccolta giornaliero consentito è di Kg. 2 (due) per tutti coloro che non risiedono nel Comune, e di Kg. 3 (tre) per i residenti.

Il Sindaco su domanda può autorizzare la raccolta di funghi non commestibili per scopi scientifici o didattici.

b) Le fragole, e i lamponi, vanno colti allorché sono perfettamente maturi, con divieto di estirparne le piantine;

Il quantitativo massimo di raccolta giornaliero consentito è di g. 500 (grammi cinquecento) per tutti coloro che non risiedono nel Comune, e di Kg. 1 (uno) per i residenti.

c) L'origano può essere raccolto allorché maturo, con divieto di estirparne le radici;

Il quantitativo massimo di raccolta giornaliero consentito è di g. 500 (grammi cinquecento) per tutti coloro che non risiedono nel Comune, e di Kg. 1 (uno) per i residenti.

d) La raccolta dei tartufi è consentita con l'ausilio di **massimo** due cani idoneamente addestrati e per un quantitativo massimo di Kg.1 (uno);

Lo scavo va eseguito con l'ausilio del cane e a mani nude e comunque le buche aperte devono essere reinterrate immediatamente con il medesimo terreno dello scavo.

E' vietato il commercio non autorizzato;

Sono fatti salvi i divieti di cui alla 25.11.1994, n.40 concernenti l'interpretazione e il danneggiamento delle piante officinali spontanee protette di cui al RD 26.05.1932, 772.

La raccolta di quanto previsto nel presente articolo va effettuata dal sorgere del sole al tramonto.

Ogni violazione alle disposizioni di cui alle lettere **a), b), c), d)**, comporta la confisca del prodotto in esubero ed è punito con la sanzione amministrativa da **Euro 100,00 a Euro 300,00**

Possono raccogliere i prodotti elencati al precedente **art.35 a), b), c), d)**, coloro che sono muniti di apposito tesserino rilasciato dal Comune, mediante versamento di Euro 5,00 (cinque) per i residenti nel comune di Pietrastornina

e di Euro 30,00 (trenta) per i non residenti. Il costo del tesserino è a carico del richiedente ed è pari ad Euro 5,00 (cinque).

La ricevuta del versamento effettuato dovrà essere allegata al tesserino.

Il Tesserino di autorizzazione non potrà essere rilasciato ai minori di anni 14. Esso dovrà contenere l'indicazione delle generalità complete dell'interessato, nonché il luogo di residenza.

Il tesserino ha validità di anni cinque rinnovabile mediante il versamento della tassa di concessione.

L'importo sarà stabilito annualmente dalla giunta municipale.

Il documento in questione potrà essere ritirato dal Sindaco in seguito ad abuso da parte del raccoglitore che ha commesso due successive infrazioni contravvenute dal personale preposto alla vigilanza e non potrà essere rilasciato alla stessa persona prima di anni due.

I minori di anni 18 potranno ottenere il tesserino previo atto di assenso dei genitori i quali assumeranno ogni conseguente responsabilità.

Capo VI

BENI SILVO PASTORALI APPARTENENTI AD ENTI E PRIVATI

Art.36 - Terreni boscati e cespugliati

I terreni boscati e cespugliati e quelli comunque vincolati, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle disposizioni di legge e di regolamenti in vigore (R.D. 30 DICEMBRE 1923 N. 3267, e successive modificazioni; Regolamento Provinciale delle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale e norme per l'utilizzazione dei boschi non vincolati e per la prevenzione degli incendi boschivi; Leggi e Regolamenti Regionali).

Art.37 - Legnatico sul secco e sul morto

La raccolta della legna secca giacente a terra, delle ramaglie, del frascume, dei residui di tagli, degli alberi abbattuti da intemperie, e limitatamente alla chima di essi idonea solo a legna, è libera a tutti gli aventi diritto se contenuta nei limiti dell'uso e consumo familiare.

Si intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia o le radici.

L'utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra, ma verde, deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

È vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se risultano secche e marcite e l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati anche quando tale materiale risultasse secco o addirittura in fase di decomposizione.

La raccolta del legnatico è consentita ai soli residenti previa autorizzazione del Sindaco.

<p style="text-align: center;">Capo VII ANIMALI E MALATTIE DELLE PIANTE</p>

Art.38 - Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie diffusibili o pericolose delle piante

E' fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare al Sindaco del Comune ed alle Autorità Provinciali e Regionali competenti la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle piante e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti, astenendosi nel contempo da azioni che ne possano favorire la propagazione.

Art.39 - Collocamento di esche avvelenate

Chiunque, per fini di protezione agricola, collochi esche avvelenate o sparga sul terreno sostanze venefiche che possano recare danno alle persone o agli animali domestici è tenuto a darne preventivo avviso al Sindaco del Comune e a collocare e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, tabelle recanti ben visibili la scritta "campo avvelenato" o simile.

Art.40 - Norme relative alla protezione delle piante

Per quanto riguarda la potatura, il taglio, la rimonda e le altre operazioni da effettuarsi sulle piante di qualsiasi genere vanno osservate le norme statali e regionali che disciplinano la materia.

Art.41 - Divieto di distruzione delle nidiate di uccelli

Allo scopo di favorire la propagazione degli uccelli è vietato distruggere le nidiate degli stessi e attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Art.42 -Denuncia delle malattie infettive e diffusione degli animali

I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune e al Servizio Veterinario pubblico qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali o sospetta di esserlo adottandone nel contempo tutte le misure precauzionali atte ad impedire il diffondersi della malattia.

Art.43 - Custodia di animali transitanti sulle vie

Lungo le vie pubbliche nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.

E' proibito lasciare vagare su aree pubbliche animali da cortile.

Art.44 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola: i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando sono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia.

Per i cani randagi sono applicate le norme statali in vigore.

Art.45 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Chiunque, nei propri fondi, trovi animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o al servizio di polizia locale.

Egli ha diritto, da parte del proprietario, al risarcimento dei danni eventualmente causati.

Art.46 - Maltrattamento di animali

Gli organi competenti che vengono a conoscenza dei maltrattamenti di animali, nei modi previsti dalle normative vigenti, provvedono ad elevare la relativa contravvenzione e a denunciare le persone responsabili alle autorità Giudiziaria.

Capo VIII CASE COLONICHE

Art.47 - Deflusso delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da favorire il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, estratte dai pozzi, cisterne, ecc..

Art.48 - Lavatoi e abbeveratoi

Ogni casa colonica deve essere provvista di servizi igienici come da regolamento edilizio.

Gli scarichi dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le acque defluiscano sul terreno a distanza non inferiore a 20 metri dall'abitazione, nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.

Art.49 - Stalle

Per la costruzione di stalle rurali per bovini, suini, ovini ed equini si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

La costruzione delle stalle deve essere effettuata usando materiali e accorgimenti che assicurino le migliori condizioni di igiene, il facile deflusso delle acque e la possibilità di frequenti lavature e disinfezioni.

I deflussi liquidi delle stalle che non vengono raccolti in apposite fosse possono essere immessi direttamente in quelle delle concimaie, purché il pozzetto di queste abbia sufficiente capacità e purché vengano in ogni caso rispettate le norme igienico sanitarie e antinquinamento vigenti.

Deve essere rigorosamente eliminato ogni dispersione delle orine e dei liquidi di stalla.

Art.50 - Concimaie

Le concimaie devono essere costruite all'aperto nel rispetto delle norme vigenti e devono essere protette da alberi frondosi.

Occorrendo raccogliere letame fuori dalle concimaie, i mucchi relativi sul nudo terreno non sono permessi che in aperta campagna, se a carattere temporaneo, per concimazione ed a conveniente distanza da corsi di acqua e in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

I depositi in corso devono essere tenuti bene ammassati, evitando con cura spargimenti, e ben pressati, così da ridurre al minimo le esalazioni.

Il trasporto del letame destinato alle concimaie, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche, deve avvenire per le vie meno centrali, per i tratti più brevi e nelle ore di minore densità del traffico nonché con la scrupolosa osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti.

Le concimaie devono essere ubicate ad una distanza non inferiore a metri 50 (cinquanta) dalle abitazioni e metri 40 (quaranta) dai confini, fatte in caso salve le norme del regolamento edilizio vigente.

Capo IX SANZIONI

Art.51 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

Per l'accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento, per la contestazione delle medesime, per le notificazioni, la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art.52 - Determinazioni delle sanzioni amministrative

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, non sanzionati da specifiche disposizioni vigenti, si applica una sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 1.500,00. Sono fatte salve le norme generali di salvaguardia del Parco del Partenio pubblicato sul BURC.